



# COMUNE DI LODRINO

Provincia di Brescia

--- COPIA ---

Codice Ente: 10340

DELIBERAZIONE N. 35

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE COMUNALI**

L'anno **duemilatredici** addì **ventitre** del mese di **dicembre** nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore **20:30** nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il **Consiglio Comunale**, in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	<i>Bettinsoli Iside</i> <i>Sindaco</i>	X	
2.	<i>Bettinsoli Bruno</i>	X	
3.	<i>Bettinsoli Simone</i>	X	
4.	<i>Zappa Enrica</i>	X	
5.	<i>Freddi Katiuscia</i>	X	
6.	<i>Pedersoli Alberto</i>	X	
7.	<i>Bisioli Irene</i>		X
8.	<i>Pintossi Fausto</i>	X	
9.	<i>Ambrosi Mauro</i>		X
10.	<i>Zappa Giacomo</i>		X
11.	<i>Zappa Adriana</i>	X	
12.	<i>Zoccarato Graziano</i>	X	
13.	<i>PRANDINI ERICA</i>	X	

Assiste il Segretario comunale: **SEGRETARIO COMUNALE MAURIZIO DOTT. SACCHI.**

Il Signor **Bettinsoli Iside** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

*Il sindaco ricorda le tre partecipazioni dell'ente: Civitas, Azienda Servizi Valtrompia spa e A2A, facendo presente che deve essere messa in liquidazione la partecipazione in A2A.*

*Bruno Bettinsoli ricorda che la quota di A2A deriva dalla liquidazione della società Sinergia Srl e che il valore, all'atto della liquidazione, era più alto rispetto ad adesso. Invita a valutare la tempistica di liquidazione in modo da recuperare la perdita.*

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*PREMESSO* la propria precedente deliberazione n. 33 in data 21/12/2010, con la quale fu effettuata una prima ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Lodrino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

*CONSIDERATO* che alla data odierna il comune di Lodrino è titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

<b>RAGIONE SOCIALE E CODICE FISCALE/PARTITA IVA</b>	<b>MISURA DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LODRINO NELLA SOCIETA'</b>
AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A. 02013000985	2,20%
CIVITAS S.R.L. 02710760980	0,66%
A2A SPA 11957540153	0,01%

*VISTO:*

- ✓ il comma 27 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che testualmente recita: *"Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza";*
- ✓ il successivo comma 28 che dispone: *"L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.";*

- ✓ la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, in data 27 giugno 2013 n. 263, in base al quale la valutazione che l'organo assembleare deve compiere analizzando le società deve riguardare:
- l'oggetto sociale effettivo (non solo quello formalizzato negli atti societari);
  - la natura dei servizi offerti e la stretta inerenza ai compiti dell'Ente;
  - le ragioni ostative ad un eventuale reinternalizzazione o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno;
  - la situazione economica e patrimoniale della società;
  - il rispetto dei tetti numerici in ragione della categoria demografica cui appartiene Il Comune (art. 14 comma 32 d.l. n. 78/2010);
  - il divieto di commistione fra attività strumentali e di erogazione di servizi pubblici locali (art. 13 comma 2 del d.l. n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006);
  - l'eventuale presenza di società strumentali rientranti nell'ambito precettivo dell'art. 4 del d.l. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012;

*RICHIAMATO l'art. 14 comma 32 del D.L. n. 78 in data 31/05/2010, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122, a mente del quale "fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 30 settembre 2013 - termine così prorogato dall'art. 11-bis del D.L. n. 216/2011 - i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite."*

*RICHIAMATO, inoltre, l'art. 4, commi da 1 a 3, del D.L. n. 95/2012 che, testualmente, così recitano: "Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente: a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali; b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 31 dicembre 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° luglio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° luglio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e 8, del presente decreto, e alle società finanziarie partecipate dalle regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e*

geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorità è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì alle società costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100."

EFFETTUATA, per ogni società, la valutazione che si riassume nel prospetto seguente:

<b>AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.</b>	
Oggetto sociale effettivo	<p>La Società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici economici, la produzione e la distribuzione di energia elettrica e di calore nel comprensorio costituito dai territori dei Comuni della Valle Trompia, del Comune di Brescia e di altri Comuni aventi esigenze similari.</p> <p>In particolare, la Società ha per oggetto la progettazione, realizzazione e gestione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acquedotti, fognature, depuratori ed ogni altra attività rientrante nel ciclo completo delle acque;</li> <li>- raccolta, recupero, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani tramite la gestione di discariche controllate e di impianti di smaltimento a tecnologia complessa, nonché la raccolta, anche differenziata, di ogni altro tipo di rifiuto;</li> <li>- distribuzione di gas metano;</li> <li>- impianti termici e di condizionamento;</li> <li>- sistema di pubblica illuminazione e impianti semaforici;</li> <li>- sistemi di trasporto, parcheggio e di parcometri;</li> <li>- produzione di energia elettrica e di calore in cogenerazione e/o in forma disgiunta;</li> <li>- distribuzione dell'energia e del calore prodotti nelle proprie centrali anche tramite consorzi di utenti;</li> <li>- sistema informativo territoriale;</li> <li>- servizi funerari pubblici e lampade votive.</li> </ul> <p>I principali servizi affidati, per quanto concerne il comune di Lodrino, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Servizio di Igiene Urbana,</li> <li>✓ Servizio Idrico Integrato;</li> </ul>
Natura dei servizi offerti e la stretta inerenza ai compiti dell'Ente	<p>La Società in argomento è società che svolge servizi pubblici locali (SPL/SIEG) e come tale il mantenimento della partecipazione è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ai sensi dell'art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007.</p> <p>La stessa, inoltre, per il medesimo motivo non è soggetta alla disposizione di cui all'art. 4 del D.L. n. 95/2012.</p>
Ragioni ostative ad un eventuale reinternalizzazione o benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo	<p>Le ragioni che suggeriscono il mantenimento della esternalizzazione dei servizi forniti da ASVT sono molteplici. Citiamo le principali:</p>

<i>all'organismo esterno</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ la professionalità acquisita dalla società e dai suoi dipendenti;</li> <li>✓ le economie di scala derivanti dalla gestione in forma associata e quindi su un vasto bacino;</li> <li>✓ le limitazioni in tema si personale che non permettono il trasferimento dei dipendenti e collaboratori.</li> </ul>
<i>Situazione economica e patrimoniale della società</i>	<p>La società rientra nell'ipotesi di cui al terzo periodo dell'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 (Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime).</p> <p>Ne consegue che non si rende necessario procedere alla cessione della partecipazione ai sensi dell'art. 14 comma 32 del D.L. n. 78/2010.</p>
<i>Rispetto dei tetti numerici in ragione della categoria demografica cui appartiene il Comune (art. 14 comma 32 d.l. n. 78/2010);</i>	<p>Il comune di Lodrino ha una popolazione inferiore a 30.000 abitanti; peraltro al capitale della società partecipano molti altri enti che, complessivamente, assommano circa 105.000 abitanti. La partecipazione al capitale sociale degli enti soci non è né paritaria né proporzionale al numero degli abitanti.</p>
<i>Divieto di commistione fra attività strumentali e di erogazione di servizi pubblici locali (art. 13 comma 2 del d.l. n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006);</i>	<p>Lo statuto sociale prevede unicamente la possibilità di gestire SPL/SIEG; è, pertanto, rispettata la disposizione normativa richiamata.</p>
<b>VALUTAZIONI FINALI</b>	<p>Non si rilevano elementi di incompatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionali desunte dalle leggi e dallo Statuto del Comune. La partecipazione può essere mantenuta.</p>
<b>CIVITAS S.R.L.</b>	
<i>Oggetto sociale effettivo</i>	<p>La società ha per oggetto esclusivo:</p> <p>1) il coordinamento e lo svolgimento in forma unitaria delle attività dei soci per la gestione della funzione afferente i servizi sociali e le attività di rilievo sociale riguardanti le seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- anziani,</li> <li>- minori e famiglia,</li> <li>- disabilità ed handicap,</li> <li>- emarginazione grave, dipendenze e nuove povertà,</li> <li>- salute mentale,</li> <li>- immigrazione.</li> </ul> <p>In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società potrà curare la:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione dei consultori famigliari,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- servizi alla famiglia,</li> <li>- servizi di operatore sociale,</li> <li>- servizi di assistente sociale,</li> <li>- servizi di tutela minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria,</li> <li>- servizi di assistenza sociale per minori,</li> <li>- gestione progetti sull'immigrazione,</li> <li>- gestione progetti dipendenze,</li> <li>- gestione progetti abusi sui minori,</li> <li>- gestione buoni sociali e voucher,</li> <li>- coordinamento Centri accoglienza e di Pronto Intervento assistenziale.</li> </ul> <p>In ogni caso la Società potrà curare la gestione dei servizi sociali affidati dai Comuni anche per il tramite dei Piani di Zona di cui alla legge n.328 del 2000 e successive modifiche.</p> <p>2) Il coordinamento, l'allestimento e la gestione di attività in ambito culturale.</p> <p>In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società potrà operare in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- servizi per musei, mostre temporanee e didattica museale,</li> <li>- allestimento e gestione di bookshop e merchandising in ambito espositivo,</li> <li>- servizi di prenotazione,</li> <li>- servizi per archivi e biblioteche,</li> <li>- servizi per teatri,</li> <li>- servizi di educazione ambientale,</li> <li>- servizi culturali, informatici e di segreteria di supporto agli enti locali,</li> <li>- redazione e svolgimento di progetti di valorizzazione dei beni culturali e reti museali nonché di relativa, formazione professionale.</li> </ul>
Natura dei servizi offerti e la stretta inerenza ai compiti dell'Ente	<p>La Società in argomento ha come oggetto proprio lo svolgimento servizi pubblici locali di cui all'art. 113 bis del D. Lgs. n. 267/2000. Gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.</p> <p>Il mantenimento della partecipazione è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ai sensi dell'art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007.</p> <p>La stessa, inoltre, svolgendo esclusivamente SPL non a rilevanza economica non è soggetta alla disposizione di cui all'art. 4 del D.L. n. 95/2012.</p>
Ragioni ostative ad un eventuale reinternalizzazione o benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno	<p>Le ragioni che suggeriscono il mantenimento della esternalizzazione dei servizi forniti da ASVT sono molteplici. Citiamo le principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ la professionalità acquisita dalla società e dai suoi</li> </ul>

	<p>dipendenti;</p> <p>✓ le economie di scala derivanti dalla gestione in forma associata e quindi su un vasto bacino;</p> <p>le limitazioni in tema si personale che non permettono il trasferimento dei dipendenti e collaboratori.</p>
Situazione economica e patrimoniale della società	<p>La società rientra nell'ipotesi di cui al terzo periodo dell'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 (Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime).</p> <p>Ne consegue che non si rende necessario procedere alla cessione della partecipazione ai sensi dell'art. 14 comma 32 del D.L. n. 78/2010.</p>
Rispetto dei tetti numerici in ragione della categoria demografica cui appartiene il Comune (art. 14 comma 32 d.l. n. 78/2010);	<p>Il comune di Lodrino ha una popolazione inferiore a 30.000 abitanti; peraltro al capitale della società partecipano molti altri enti che, complessivamente, assommano circa 105.000 abitanti. La partecipazione al capitale sociale degli enti soci non è né paritaria né proporzionale al numero degli abitanti.</p>
Divieto di commistione fra attività strumentali e di erogazione di servizi pubblici locali (art. 13 comma 2 del d.l. n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006);	<p>Lo statuto è stato nel tempo adeguato alla normativa, il suo oggetto è esclusivo e l'attività è svolta unicamente nei confronti degli enti pubblici soci. E' pertanto rispettata la disposizione normativa richiamata.</p>
Eventuale presenza di società strumentali rientranti nell'ambito precettivo dell'art. 4 del d.l. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012>> (si veda, in proposito, Lombardia/86/2013/PRSE dell'8 marzo 2013).	<p>Il comma 8 dell'art. 4 consente l'affidamento di servizi strumentali, senza limiti, alle società in house. Ricorrendo nel caso di specie tale condizione, non si applica il comma 1 del medesimo art. 4.</p>
VALUTAZIONI FINALI	<p>Non si rilevano elementi di incompatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionali desunte dalle leggi e dallo Statuto del Comune. La partecipazione può essere mantenuta.</p>
<b>A2A SPA</b>	
Oggetto sociale effettivo	<p>La Società ha per oggetto l'esercizio, in via diretta e attraverso società ed enti di partecipazione, delle attività nel campo della ricerca, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero delle energie e del ciclo integrale delle acque.</p> <p>Ha inoltre per oggetto l'esercizio delle attività nel campo di altri servizi a rete, compresa quella di installazione, manutenzione, allacciamento e collaudo di impianti di telecomunicazioni, nonché l'assunzione di servizi pubblici</p>

	<i>in genere e lo svolgimento di attività strumentali, connesse e complementari a quelle sopra indicate, ivi compresi servizi in campo della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e dell'igiene urbana ed ambientale in genere. In tali ambiti la società potrà anche svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge.</i>
<i>Natura dei servizi offerti e la stretta inerenza ai compiti dell'Ente</i>	<i>La Società in argomento è società che svolge servizi pubblici locali (SPL/SIEG); ciononostante non risulta affidataria di servizi da parte del Comune. Ne consegue che il mantenimento della partecipazione non è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ai sensi dell'art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007. La società non è soggetta alla disposizione di cui all'art. 4 del D.L. n. 95/2012.</i>
<i>Ragioni ostative ad un eventuale reinternalizzazione o benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno</i>	<i>Non ve ne sono. Si dispone, pertanto, la liquidazione della partecipazione.</i>
<i>Situazione economica e patrimoniale della società</i>	<i>Risultato d'esercizio della società A2A S.p.A. nell'ultimo triennio: esercizio 2010: + 298.799.146,00, esercizio 2011: - 464.870.414,00, esercizio 2012: + 183.154.840,00.</i>
<i>Rispetto dei tetti numerici in ragione della categoria demografica cui appartiene il Comune (art. 14 comma 32 d.l. n. 78/2010);</i>	<i>Il comune di Lodrino ha una popolazione inferiore a 30.000 abitanti; peraltro al capitale della società partecipano molti altri enti che, complessivamente, assommano una popolazione superiore a detta soglia. La partecipazione al capitale sociale degli enti soci non è né paritaria né proporzionale al numero degli abitanti.</i>
<i>Divieto di commistione fra attività strumentali e di erogazione di servizi pubblici locali (art. 13 comma 2 del d.l. n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006);</i>	<i>Lo statuto sociale prevede unicamente la possibilità di gestire SPL/SIEG; è, pertanto, rispettata la disposizione normativa richiamata.</i>
<b>VALUTAZIONI FINALI</b>	<i>Si dispone la liquidazione della partecipazione.</i>

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e del vigente statuto;

CON VOTI favorevoli n. 10 contrari n. --, astenuti n. -- espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti,

### **D E L I B E R A**

1. **DI PRENDERE ATTO**, nei termini in premessa riportati, della avvenuta ricognizione amministrativa in ordine all'incidenza delle disposizioni normative di cui agli artt. 3 comma 27 della Legge n. 244/2007, 14 comma 32 del D.L. n. 78 e 4 D.L. n. 95/2012 rispetto al dettaglio delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Lodrino, ai fini della verifica del rispetto delle norme di che trattasi;



2. *DI AUTORIZZARE*, per le motivazione meglio esposte in premessa e qui, per intero, richiamate, il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie comunali:
  - *AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.*,
  - *CIVITAS S.R.L.*;
3. *DI DISPORRE*, per le motivazioni esposte in premessa e qui, per intero, richiamate, la liquidazione della partecipazione societaria comunale:
  - *A2A S.P.A.*;
4. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

IL PRESIDENTE  
*F.to Bettinsoli Iside*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to SEGRETARIO COMUNALE MAURIZIO  
DOTT. SACCHI*

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per **15** giorni consecutivi a partire dal **09 gennaio 2014** Reg. Pubblicazioni N.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to SEGRETARIO COMUNALE MAURIZIO  
DOTT. SACCHI*

**Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.**

*Lodrino, 09 gennaio 2014*

IL FUNZIONARIO INCARICATO

**DIVENUTA ESECUTIVA**

In data **04 febbraio 2014**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267

IL SEGREGARIO COMUNALE  
*SEGRETARIO COMUNALE MAURIZIO DOTT.  
SACCHI*